

La Spezia

Prot. N.

Settore Appalti/ Contratti

Spett.le

XXXXXXXXXX

Referente: Dott.ssa A. Angrisani
Tel. 0187/538255

pec:

Oggetto: project financing CIG 6666606114F

In risposta alla Vostra lettera, si rileva che i termini di pubblicazione sono coerenti con l'art. 278 del regolamento dei contratti D.P.R. n° 207/2010, e s.m.i., in materia di concessione di servizi, come risulta dall'interpretazione pacifica data dalla giurisprudenza.

Come è stato infatti affermato:

*“la ricorrente si duole del fatto che la lex specialis, avendo concesso ai partecipanti un termine di soli 52 giorni per la presentazione delle offerte, avrebbe violato l'art. 70 comma 6 del D.Lgs. n° 163 del 2006 in base al quale, **quando il contratto ha per oggetto la progettazione definitiva, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a 80 giorni. La censura è infondata. La giurisprudenza ha, infatti, già avuto modo di chiarire che l'art. 70 del codice dei contratti pubblici non si applica alle concessioni di servizi** il cui affidamento è soggetto solamente al rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, non discriminazione, proporzionalità e mutuo riconoscimento, posti dal trattato ed alle regole essenziali di procedura previste dall'art. 30 comma 3 del D.Lgs. n° 163 del 2006 (Consiglio Stato sez. V, 11 maggio 2009, n. 2864). Pertanto, vertendosi nel caso di specie in un'ipotesi di affidamento di concessione di servizi, la stazione appaltante non era tenuta a fare applicazione della norma invocata dal ricorrente ancorché il disciplinare di gara chiedesse alle imprese offerenti la presentazione di un progetto definitivo di ampliamento e potenziamento delle rete comunale di distribuzione del gas.”* (Cfr. T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 23.02.2012, n° 595).

A ciò si aggiunga che la progettazione definitiva dovrà essere presentata nel caso successivamente all'aggiudicazione e non in sede di offerta, per cui anche se si trattasse di un appalto e non di una concessione (come invece è nel caso in specie) il termine minimo è pari a 52 giorni e risulta rispettato, come del resto ampiamente riconosciuto in giurisprudenza:

*“come rilevato da entrambi gli appellanti, il disciplinare di gara, a ben vedere, non richiedeva la presentazione all'atto dell'offerta del progetto definitivo degli interventi da eseguire ma della sola progettazione preliminare (cfr. punti 11 e 24.1.) rinviando alla fase successiva all'aggiudicazione la concreta redazione dei progetti: **non vi è quindi ragione di applicare al caso in esame una normativa volta ad imporre un termine più ampio rispetto a quello ordinario allorché il concorrente deve corredare l'offerta dei progetti definitivi ed esecutivi e quindi necessita obiettivamente di margini più ampi.** Di conseguenza viene in evidenza il comma 2 dell'art. 70 secondo cui “Nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a cinquantadue giorni decorrenti dalla data di trasmissione del bando di gara”. Deve pertanto rilevarsi che il bando, avendo prefissato un termine di presentazione delle offerte di giorni cinquantasei rispettava la trascritta previsione, indipendentemente dall'applicabilità di ulteriori riduzioni normativamente previste.”* (Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 13.02.2012, n° 161).

Il termine di cui sopra, oltre che in linea con quanto previsto dalla normativa applicabile e coerente con l'interpretazione giurisprudenziale pacifica è altresì coerente con la necessità di rispettare le tempistiche specificamente imposte ad Acam dall'Accordo Integrativo da questa ultima sottoscritta con il Ceto Bancario creditore nell'ambito della procedura di ristrutturazione del proprio indebitamento ex art. 182 bis. L.F. attivata da Acam e regolarmente pubblicato sul Registro delle Imprese. Detto Accordo Integrativo impone ad Acam specifiche tempistiche non derogabili, che sono state definite in applicazione delle sopra richiamate norme di legge.

Ad integrazione della presente, si allega inoltre la Determinazione dell'Amministratore Unico di Acam Spa n. 32/16 del 3 maggio 2016, in merito all'oggetto.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. Ing. Giovanni Monti

